

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 25/05/2021

FATTO

La Cliente rappresenta nel ricorso di aver sottoscritto il 25.10.2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dal 31.07.2020 dopo il pagamento di 44 su 96 rate complessive.

Esperito invano il preventivo reclamo, lamenta la mancata retrocessione della quota non goduta dei costi sostenuti a seguito dell'anticipata estinzione del prestito per complessivi € 1.936,15 a titolo di commissioni e spese (come da prospetto di calcolo che la stessa cliente allega), oltre interessi legali dalla data dell'estinzione al saldo e spese di difesa tecnica in misura pari a € 321,00.

L'intermediario controdeduce come segue:

- di esser subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione per fusione inversa;
- nell'odierno ricorso viene richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria e le commissioni rete esterna;
- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 (c.d. *Lexitor*), l'intermediario ritiene che i principi in essa affermati non trovino applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo

adeguamento del quadro normativo nazionale;

- che, per quanto riguarda le commissioni di rete esterna, la cliente si è autonomamente rivolta all'intermediario del credito. I costi a lei addebitati corrispondono alle attività da quest'ultimo poste in essere e trovano esatta corrispondenza in quanto fatturato dall'intermediario del credito terzo (cfr. doc. n. 6 alle ctd);
- che le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria e notifica sono up front e non rimborsabili;
- che, con riguardo invece alle commissioni di gestione, è stato correttamente previsto il ristoro della somma di € 1.140,95 in sede di conteggio di estinzione anticipata, secondo un criterio *ratione temporis*;
- che, con riferimento al tema dell'eventuale riconoscimento delle spese per l'attività legale, non risulta neppure fornita una notula, né tantomeno la prova dell'effettivo sostenimento.

In conclusione, chiede di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il finanziamento in esame è stato estinto a far data dal 31/07/2020 (cfr. liberatoria sub all. al ricorso) a seguito del pagamento di 44 rate sulle 96 complessive sulla base del seguente conteggio estintivo del 20/07/2020 (cfr. doc. n. 2 alle controdeduzioni).

Nel modulo Secci è indicato l'intervento di un ulteriore intermediario del credito, il quale è intervenuto in contratto a titolo di agente in attività finanziaria.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.562,39	Tasso di interesse annuale	5,00%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	235,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%
Data di inizio del prestito	25/10/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,36%

rate pagate	44	rate residue	52	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (*)				1.234,85	Upfront	31,36%	387,26		387,26
Commissioni di gestione				2.105,87	Recurring	54,17%	1.140,68	1.140,95	-0,27
Commissioni rete esterna				1.785,05	Upfront	31,36%	559,80		559,80
Spese istruttoria/notifica				555,00	Upfront	31,36%	174,05		174,05
								TOTALE	1.120,84

(*) La qualificazione e il conteggio secondo il criterio della curva di interessi riflettono l'orientamento seguito dal Collegio di Milano

La somma risultante dalla tabella, da arrotondare a € 1.121,00, è inferiore a quanto richiesto dalla Cliente (€ 1.936,15), la quale applica il criterio *pro rata temporis* a tutti gli oneri richiesti.

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.121,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA